

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO,
INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di settembre, in Roma, nella sede del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116

- la Sen. Avv. Giulia Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione,

e

- la dott.ssa Teresa Alvaro, nata il 16 ottobre 1954 a Laureana di Borrello (RC), c.f. LVRTRS54R56E479I

Premesso che

ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro delegato, del 7 settembre 2018, alla dott.ssa Teresa Alvaro è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. La dott.ssa Teresa Alvaro accetta l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale secondo la disciplina stabilita dal presente contratto, impegnandosi allo svolgimento delle attribuzioni stabilite dall'art. 6 dello Statuto ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui dall'art. 14-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 nonché di ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

(Disciplina generale del rapporto)

1. Il rapporto di lavoro della dott.ssa Teresa Alvaro ha durata di tre anni, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici, con decorrenza dalla data di registrazione del decreto di conferimento dell'incarico di cui in premessa da parte degli organi di controllo.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, in particolare in materia di ferie, festività, assenze, malattie, infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni.

Art. 3

(Trattamento economico)

- Alla dott.ssa Teresa Alvaro compete il trattamento economico massimo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), di cui euro 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di retribuzione di risultato.
- Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, l'ammontare della retribuzione di risultato è corrisposto a seguito della verifica e della valutazione del grado di raggiungimento dei risultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto di conferimento dell'incarico di cui in premessa.
- Il trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti alla Dott.ssa Teresa Alvaro in base a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 4

(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità -Clausola *anti-pantouflage*)

3. La dott.ssa Teresa Alvaro si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 20, in merito alla presentazione annuale di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità.
4. La dott.ssa Teresa Alvaro dichiara di osservare le disposizioni contenute nell'art. 53, comma *16-ter* del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma. 42, della legge n. 190/2012 e, quindi, in relazione ai poteri autoritativi o negoziali da svolgersi per conto dell'Agenzia, si impegna fin d'ora, per i tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Agenzia stessa svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 5

(Risoluzione anticipata del rapporto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 160, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006 n. 286 il presente contratto si intende automaticamente risolto in caso di nomina di commissario.
2. Il presente contratto può essere risolto anticipatamente su iniziativa del Ministro o della dott.ssa Teresa Alvaro con preavviso di almeno quattro mesi.
3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
4. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

Art. 6 (Efficacia)

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione del decreto di conferimento dell'incarico di cui in premessa da parte degli organi di controllo.

Art. 7
(Foro competente)

- Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Roma, **7 SET 2018**

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato

II DIRETTORE DELL'AGENZIA

Firmato

IL MINISTRO